

N. 4/16 C.P.

TRIBUNALE DI FIRENZE  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Firenze , riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:

dr. Silvia Governatori	Presidente
dr. Cosmo Crolla	Giudice rel. ed est.
dr. Rosa Selvarolo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella procedura nr. 4/2016 RGC

Banca Monte dei Paschi di Siena chiedeva che fosse dichiarato il fallimento di Ivana srl deducendo di vantare un credito di € 2.915.210,98 per mancato pagamento delle rate del finanziamento concesso.

Nelle more dell'istruttoria prefallimentare Ivana srl , con ricorso depositato in data 29.2.2016 chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e la concessione <sup>del termine</sup> per il deposito della proposta del piano e della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l. f. ; il Tribunale, con decreto del 17 .3.2016 provvedeva in conformità concedendo termine sino al 29.4.2016 per il deposito del piano , della proposta e della documentazione e fissando l'udienza per la comparizione delle parti.

Rigettata la richiesta di proroga del termine , Ivana srl depositava il piano e il Tribunale , all'esito dell'udienza del 4.5.2016 , si riservava di decidere sulla richiesta di ammissione al concordato preventivo e sull'istanza declaratoria fallimento avanzata dal procuratore del creditore.

Nel provvedimento di ammissione ex art 161 VI comma l.f sono già stati valutati in senso positivo i presupposti processuali (competenza di questo

1 h

Tribunale), formali e soggettivi (sottoscrizione del ricorso, qualifica di imprenditore commerciale, superamento delle soglie di fallibilità previste dall'art.1 comma 2 lett. a) b) e c) l.f. ) per l'accesso alla procedura concorsuale.

In questa sede va riconosciuta la sussistenza del requisito dello stato di crisi della Ivana srl che assume i connotati di una vera e propria insolvenza come provato dalle risultanze della consulenza tecnica disposta nel corso dell'istruttoria prefallimentare.

Venendo all'esame della proposta concordataria, è opportuno dar conto dell'attività svolta da Ivana srl e dei rapporti, illustrati nel ricorso, intrattenuti dalla stessa con altre società riferibili alla medesima compagine sociale.

Ivana srl, società partecipata da [redacted] avente per oggetto l'attività di compravendita e gestione di bar pizzerie ristoranti alberghi, complessi ricettivi, pubblici esercizi tavole calde ed altro nonché la vendita, la gestione l'amministrazione di beni immobili, ha acquistato nel 2001 il complesso immobiliare adibito ad albergo con servizi e pertinenze e due immobili residenziali inseriti nel parco di Villa [redacted] sita [redacted] con contestuale stipula di un mutuo fondiario con Medio Credito Toscano e Banca Toscana spa, entrambe divenute Monte dei Paschi di Siena, creditore che ha proposto istanza di fallimento.

L'attività alberghiera (hotel Villa [redacted] e di ristorazione (ristorante la Limonaia) veniva gestita da [redacted] srl (società riconducibile alla famiglia [redacted] la quale a sua volta concedeva in affitto l'azienda alberghiera alla soc. Villa [redacted] sas (con socio accomandatario [redacted] investimenti srl e socio accomandante [redacted] srl).

In data 31.7.2012 veniva risolto il contratto di affitto di azienda ( (fallita, insieme al socio accomandatario Investimenti srl nel marzo 2013) e stipulato un nuovo contratto di affitto di azienda tra ( srl e srl (società anch'essa controllata dalla famiglia ) in favore della quale veniva concesso da Ivana srl in locazione il complesso immobiliare alberghiero .

L'azienda alberghiera e di ristorazione (esercitate sotto le insegne "Villa di proprietà di ( srl veniva ceduta nel gennaio del 2015 a srl che subentrava nel contratto di affitto di azienda in essere con Vista srl .

Attualmente ,quindi, Ivana srl è proprietaria sia dell'immobile che dell'azienda alberghiera e di ristorazione , entrambi locati a

Il piano concordatario prevede: a) la dismissione del patrimonio immobiliare (i due edifici, con attiguo terreno, "Villa e "ex adibiti ad albergo e ristorante e due unità immobiliari per civile abitazione) stimato in € 8.970.000;b) la vendita dei beni mobili costituiti dagli arredi e gli impianti presenti nelle camere di albergo e negli altri ambienti, valutati € 221.500; c) la cessione dell'"avviamento" quantificato in € 40.000, d) l'realizzo dei crediti per € 220.124.

A fronte di un attivo complesso di € 9.570.510 il debitore propone il soddisfacimento di tutti i crediti prededucibili ed assistiti da privilegio e l'integrale pagamento dei crediti chirografari.

Ciò premesso va rilevato che , in analogia a quanto avviene nel settore negoziale, l'autorità giudiziaria , al fine individuare la disciplina giuridica applicabile nel caso concreto, ~~l'autorità~~ ~~giudiziaria~~ abbia il potere di

accertare in quale schema previsto dalla legge il piano concordatario debba essere inquadrato anche discostandosi da quanto prospettato dal presentatore. Orbene sia il redattore che l'attestatore enunciano il piano come liquidatorio puro; ritiene, al contrario, il Tribunale, che si sia in presenza di un concordato misto che contiene una componente di continuità indiretta nella forma della cessione di azienda in esercizio.

L'azienda alberghiera e di ristorazione gestita in affitto dalla ' srl (il contratto scade il 31.7.20121) è pienamente operante e nel ricorso non si fa il benchè minimo cenno ad una eventuale cessazione dell'attività; la previsione nel piano della separata cessione degli immobili destinati ad albergo e ristorante, dell'insieme dei beni strumentali facenti parte dell'attività commerciale e dell'avviamento, strettamente funzionale all'esercizio di una attività alberghiera, realizza in realtà un trasferimento di azienda in quanto si tratta di beni potenzialmente idonei ed organizzati per una attività aziendale che non possono che essere acquistati da un medesimo soggetto che abbia interesse a conseguire la continuità aziendale.

Affermata la continuità indiretta del piano, deve ritenersi applicabile la disciplina prevista dall'art 186 bis l.f che impone che la relazione del professionista debba attestare che la prosecuzione dell'attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Nella fattispecie il ricorso è stato accompagnato dalla relazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali ex art. 161 comma III l.f mentre manca quella prevista dall'art 186 bis II comma lett.b l.f.

Il piano non prevede inoltre il pagamento entro l'anno dei creditori privilegiati in violazione dall'art 186 bis II comma lett: c ).

9 R



L'assenza dell'attestazione "speciale" prevista per la forma del concordato in continuità e il mancato pagamento entro l'anno dei creditori privilegiati impedisce<sup>l'v°</sup> l'accoglimento della domanda di apertura della procedura concordataria per difetto delle condizioni di ammissione.

Va, infatti, rigettata la richiesta di concessione del termine ex art. 162 bis II comma l.f.

La relazione è, infatti, un requisito di ammissibilità della domanda di concordato, e non semplicemente un "elemento di validità (regolarità)", con la conseguenza che tale carenza non è sanabile.

Il potere del Tribunale di assegnare un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti deve esser inteso nel senso che è possibile "integrare" la produzione documentale ma non "supplire" ad una carenza iniziale nel corredo documentale che deve accompagnare il ricorso ex art. 160 e 161 l.f., dovendo quest'ultimo sin dall'origine essere corredato dalla documentazione necessaria

Per completezza di motivazione questo Collegio, anche a voler superare le argomentazioni sopra esposte, non può esimersi dal dare atto delle gravi lacune presenti nella relazione dell'attestatore, dr.

che la rendono del tutto inidonea ad assolvere alla funzione conferitale dalla norma ed a supportare la proposta concordataria.

E' noto, infatti, come ai sensi dell'art. 161 L.F., condizione di ammissibilità del concordato preventivo sia, oltre che l'esistenza di un piano per uscire dallo stato di crisi in cui versa l'impresa, inteso come enunciazione programmatica dei propositi del debitore contenente la specifica indicazione degli obiettivi prefissati e delle relative modalità di attuazione, economiche e giuridiche, anche l'allegazione della relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui

5 h

all'art. 67, comma terzo lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

La relazione del professionista, il quale è un soggetto terzo rispetto alla società ricorrente, cioè a salvaguardia dell'indipendenza ed imparzialità del suo giudizio, ha un ruolo fondamentale nel nuovo istituto del concordato preventivo disegnato dal legislatore: infatti è l'elaborato dell'esperto che fornisce un adeguato supporto informativo al Tribunale ed al ceto creditorio chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sulla convenienza del piano concordatario.

Pertanto, costituendo la relazione la prima garanzia di serietà della proposta dell'imprenditore, è necessario che la stessa sia redatta in modo corretto, chiaro, esaustivo, completo e non reticente.

Il professionista non può, quindi, limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e prendere in considerazione dati meramente formali, o utilizzare formule di stile con meri richiami a valutazioni e ragionamenti fatti nel piano; né può limitarsi ad attestare genericamente la fattibilità del piano, dovendo invece, sotto la sua personale responsabilità, esporre in modo specifico ed approfondito le proprie valutazioni, supportate da verifiche concrete, motivando in relazione alle specifiche ragioni per cui ritiene che il piano predisposto dal debitore abbia una fondata possibilità di riuscita.

La suprema Corte ha affermato di recente che in sede di giudizio sulla ammissibilità della proposta *“è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore, verificando che l'attestazione dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo non solo puntuale riscontro nella documentazione allegata ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee*

6  
L

*a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili del fatto oggetto in esame”.*

Nella fattispecie l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali si basa secondo quanto testualmente affermato dall'attestatore *“in larga parte sulle analisi e le verifiche da me effettuate anche basandomi non solo sui dati contabili ma anche sulla verifica delle ricerche extracontabili svolte dalla società propedeutiche per la stesura della situazione contabile della stessa”.*

Non viene spiegato quale affidabile processo metodologico (“audit”, verifiche della contabilità, analisi incrociate, controlli a campione, inventari) tipico delle revisioni contabili l'attestatore abbia seguito per arrivare alla formulazione del proprio giudizio.

Ancor più generiche appaiono le valutazioni del compendio immobiliare della società (fabbricato Villa “ (composto da 4/6 di un terreno fabbricativo e da un terreno ad uso agricolo) l'asseveratore si è limitato a far propria, senza alcuna considerazione critica, la valutazione espressa da altro professionista, arch. , incaricato dalla società, , avendo quindi l'attestazione assunto la forma di una perizia *per relationem*, contrariamente allo spirito della legge, che impone che sia l'asseveratore ad elaborare la stima dei beni dell'attivo ed assumersi la responsabilità di tale sua discrezionale valutazione (*“il professionista che, allo scopo di attestare la fattibilità del piano concordatario, si avvalga dell'operato e delle valutazioni di altri soggetti, deve far proprie le loro conclusioni e produrre una esplicita assunzione di responsabilità in ordine al loro operato”*: cfr. Trib. Roma 25.7.12).

Nella determinazione del valore dei due edifici Villa Stanley ed Ex Limonaia non si è minimamente tenuto conto della destinazione turistico-

4  
h

alberghiera degli immobili che imponeva di adottare, quanto meno in aggiunta al criterio patrimoniale seguito dal consulente, il criterio di stima reddituale e finanziario che analizzasse anche le vicende economico-finanziarie emergenti dai bilanci degli ultimi anni, le aspettative di mercato mediante l'analisi del conto economico di previsione.

Ciò costituisce un grave vizio di natura metodologica dell'attestazione del professionista.

Sulla pendente istanza di fallimento si decide con separata sentenza dichiarativa.

PQM


Dichiara inammissibile la domanda di concordato nr. 6/2016 RGC proposta da Ivana srl

Provvede come da separata sentenza sulla domanda di fallimento proposta da Monte dei Paschi di Siena.

Così deciso in Camera di consiglio del 4 maggio 2016 su relazione del dr. Cosmo Crolla.

Il Presidente

Dr. Silvia Governatori



TRIBUNALE DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11.05.2016

